



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III

in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7202/2022 RG del Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione con ordinanza del 05/07/2023, con concessione del termine (decorrente dalla data del 06/07/2023 di comunicazione di detta ordinanza) di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, promossa da

CALVI HOLDING S.P.A., C.F. 02830630139, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti BOVO LORIS, FABIO EGLE, CONSALVI ETTORE, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FABIO EGLE, sito in Bergamo, via Vittore Tasca, n. 3, giusta procura in calce all'atto di citazione,

OPPONENTE,

nei confronti di

EUREKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. 02510090984, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti CASA' ANDREA e TRECCANI MATTEO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in Milano,



via Dante, n. 9, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,



OPPOSTA,

avente ad oggetto: opera intellettuale, locazione, noleggio.

Conclusioni come da note depositate.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 12/10/2022, CALVI HOLDING S.P.A. promuoveva il presente giudizio nei confronti di EUREKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 2159/2022 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendo accertarsi l'inefficacia, la nullità o comunque disporsi la revoca di tale provvedimento monitorio, anche in ragione della competenza arbitrale eccepita, nonché, in via riconvenzionale, domandando la condanna della controparte al pagamento dei crediti asseritamente sussistenti ed altresì eccepiti in compensazione, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio EUREKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, che, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, e delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.

Depositata le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva ammesso l'ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c., e la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 05/07/2023 (comunicata in data 06/07/2023, come da videata della Consolle del Magistrato che segue).



The screenshot displays a legal case management system interface. At the top, there is a menu bar with various icons for document management. Below it, a table lists events with columns for 'Data Evento', 'Atto', 'Link', 'Urgenza', 'Com/Not', and 'Descrizione Evento'. The events include:

- 15/09/2023: MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA DA Av. BOVO LORIS
- 14/09/2023: MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA DA Av. CASA' ANDREA
- 29/07/2023: COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA Av. BOVO LORIS
- 25/07/2023: COMPARSA CONCLUSIONALE DEPOSITATA DA Av. CASA' ANDREA
- 05/07/2023: IN DECISIONE
- 04/07/2023: DEPOSITO NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA DA PARTE DI Av. CASA' ANDREA
- 04/07/2023: DEPOSITATO ATTO note di trattazione scritte DA PARTE DI Av. Bovo
- 04/07/2023: RISERVA PER SCADENZA TERMINE NOTE SCRITTE
- 08/06/2023: DEPOSITATO ATTO NOTA DI DEPOSITO DA PARTE DI Av. CASA'
- 17/05/2023: FISSATO TERMINE PER NOTE IN SOSTITUZIONE UDIENZA il 04/07/2023 23 59. ADEMPIMENTI: Precisazione delle conclusioni
- 17/05/2023: DEPOSITATO ATTO Note di udienza DA PARTE DI Av. Casa'
- 16/05/2023: DEPOSITATO ATTO NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA DA PARTE DI Av. BOVO

 Below the event log, there is a preview of a document titled 'Anteprima del documento che ha prodotto l'evento'. The document text reads:

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
terza sezione civile
n. 7202/2022 r.g.

 To the right, a 'Dettaglio comunicazione/notificazione' table shows:

Data invio	Ruolo Destinatario	Tipologia Notifica	Stato	Data Perfezionamento	Ricevute
05/07/2023 08:53	[5 elementi]				
	EGLE FABIO	Avvocato	Telematica	Ottenuta ricevuta	05/07/2023 Visualizza
	MATTEO TRECCANI	Avvocato	Telematica	Ottenuta ricevuta	05/07/2023 Visualizza
	LORIS BOVO	Avvocato	Telematica	Ottenuta ricevuta	05/07/2023 Visualizza
	ETTORE CONSIGLIVI	Avvocato	Telematica	Ottenuta ricevuta	05/07/2023 Visualizza
	ANDREA CASA'	Avvocato	Telematica	Ottenuta ricevuta	05/07/2023 Visualizza

 At the bottom, there is a table for 'Allegati dell'atto (1)':

Tipo	Nome file	Dimensione
Dati atto	12108675.xml.p7m	692

2. Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni di incompetenza sollevate e di asserita tardività di deposito degli scritti conclusionali.

2.1. In primo luogo, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza arbitrale, sollevata da parte opponente, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, essendo munito di competenza non già il Tribunale adito, bensì il collegio arbitrale indicato convenzionalmente circa il credito azionato monitoriamente, alla luce della clausola compromissoria stipulata all'art. 10 del contratto di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio, non intaccata dal doc. 2 del fascicolo monitorio, e quantunque tale negozio (segnatamente) di durata sia stato risolto consensualmente, a decorrere dall'1/4/2019, dal doc. 3 del fascicolo monitorio. Del resto, tale clausola del doc. 1 del fascicolo monitorio è chiara nel deferire agli arbitri ogni "controversia sorta in relazione al presente contratto", a *fortiori* estendendosi ciò al credito che asseritamente abbia avuto scaturigine dal medesimo, senza che tale competenza trovi un - segnatamente non pattuito - temperamento nella - contestualmente indicata e mera - sollecitazione ai paciscenti di risolvere bonariamente ogni controversia tra gli stessi, né in un'asserita - ma testualmente indimostrata - attitudine di quest'ultima

precisazione ad elidere l'efficacia della clausola compromissoria, unitamente alla risoluzione consensuale pattuita.

2.1.1. In tale ottica, deve aggiungersi come quest'ultima, tanto più poiché espressamente efficace solo a decorrere dall'1/4/2019, non inficia la rilevanza della clausola compromissoria per quanto azionato monitoriamente, nemmeno ai sensi dell'art. 5 c.p.c.. Tale soluzione, inequivocabilmente, deriva dall'indirizzo della Suprema Corte costituito da

- a) Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30531 del 2021, secondo la quale "l'invalidità ovvero anche la risoluzione del contratto nel cui articolato contrattuale sia inserita la clausola compromissoria non inficia la validità ed efficacia di quest'ultima per la decisione delle controversie nascenti dall'esecuzione di quel contratto", in quanto "la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede";
- b) Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13531 del 2011, nella quale la già intervenuta risoluzione di diritto (e la conseguenziale inefficacia) del contratto per decorso del termine essenziale era stata rimessa parimenti agli arbitri resi competenti dalla clausola compromissoria presente nel negozio medesimo;
- c) Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22608 del 31/10/2011, Rv. 620462 - 01, secondo la quale "la validità (e quindi anche l'efficacia) della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce" di talché persino "la clausola compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive, sebbene non riprodotta nel contratto definitivo, trattandosi di contratto autonomo" e non accessorio al negozio cui accede, al punto tale che deve essere "disattesa la prospettiva (...) di escludere in astratto la efficacia del negozio compromissorio per la sola circostanza della mancata



riproduzione" di quest'ultimo nel contratto che segue quello riportante la clausola compromissoria;

d) Cass., Sez. 1, Sentenza n. 48 del 06/01/1981 (Rv. 410430 - 01), secondo la quale "La clausola compromissoria che si riferisce genericamente 'alle controversie nascenti dal contratto' cui inerisce, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscano a pretese aventi la loro *causa petendi* nel contratto medesimo. Pertanto, in presenza di una clausola siffatta, rientra nella competenza arbitrale anche la controversia relativa all'esistenza e alla portata di una transazione stipulata dalle stesse parti in ordine a taluni effetti del contratto, la quale venga dedotta per negare una pretesa formulata dall'altro contraente sulla base di un diritto nascente dal rapporto", dovendo estendersi tale principio anche all'inefficacia determinata dalla risoluzione consensuale ancorché non interessata - al pari di detta transazione - da clausola compromissoria;

e) Sez. U, Sentenza n. 365 del 23/01/1990, Rv. 464930 - 01, secondo la quale "si è ritenuto rilevante a tal fine che gli arbitri si siano limitati a prendere atto della avvenuta risoluzione consensuale del rapporto senza esprimere alcun giudizio al riguardo, per modo che, ove essi in tal caso provvedono soltanto sulla indennità per i miglioramenti (in sostituzione del giudice ordinario ex art. 5 comma 2 della legge del 1971) non residua alcuna possibilità di ravvisare la nullità del lodo", così confermandosi la competenza arbitrale sui diritti aventi scaturigine da un contratto risolto consensualmente, ancorché sia quest'ultimo a prevedere la clausola compromissoria.

2.1.2. Il suesposto orientamento giurisprudenziale, del resto, non viene persuasivamente smentito da

A. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 22/05/1976, Rv. 380644 - 01, che concerneva la risoluzione consensuale del solo compromesso e non già del negozio da questi interessato,



- B. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 23/02/1981, Rv. 411612 - 01 che riguardava una fase estranea all'esecuzione del contratto,
- C. Cassazione civile sez. I, 07/11/2022, (ud. 14/09/2022, dep. 07/11/2022), n.32732, che, pur sancendo che "è infatti rimasto incontestato l'accertamento a suo tempo operato dal giudice privato ovvero che il contratto del 2006, in cui era inserita la riserva di arbitrato, era stato risolto consensualmente nel 2008 e questo caduca alla radice la potestas iudicandi dell'arbitro che, onde incorrere nel vizio qui denunciato, avrebbe potuto conoscere della lite solo se il contratto del 2006 fosse risultato ancora vigente, dato che solo in esso era prevista la cognizione arbitrale", non oblitera come tale pronuncia sia non prenda posizione sui principi indicati al punto 2.1.1. della presente motivazione, sia non risulti nemmeno pertinente nel caso di specie in cui il negozio risolutorio ha espressa efficacia dall'1/4/2019 (doc. 3 del fascicolo monitorio), non investendo dunque i diritti di credito sorti anteriormente e la relativa competenza arbitrale su questi;
- D. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26046 del 23/12/2010, Rv. 615615 - 01, che è stata pronunciata in una fattispecie in cui "il contratto di affitto è cessato per volontà delle parti e queste pur in conseguenza dell'evento risolutivo hanno continuato a disciplinare i loro rapporti attraverso una serie articolata di nuovi autonomi accordi e successive pattuizioni tra i quali il contratto transattivo" privo di clausola compromissoria, espressamente distinguendosi tale caso da quello - più simile al presente *thema decidendum* - esaminato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 48 del 06/01/1981 (Rv. 410430 - 01) ed in cui, segnatamente, "il pagamento del canone costituiva comunque l'obbligazione principale posta dal contratto di affitto a carico del conduttore e nel contempo l'oggetto della prevista competenza arbitrale",

ancorché tale negozio fosse poi stato interessato da una successiva transazione muta sulla clausola compromissoria.

2.2. Inoltre e sempre preliminarmente, sono infondate e non devono essere accolte le eccezioni di incompetenza sollevate in data 07/02/2023. In particolare, sussiste la competenza del Tribunale adito

- in relazione alle domande di parte opponente fondate sul contratto locatizio di cui ai doc. 30 e 31 di parte opponente, considerato come, ancorché l'immobile concesso in godimento sia sito nella circoscrizione del Tribunale di Monza, la pur presente competenza territoriale inderogabile, sancita codicisticamente per tale domanda riconvenzionale, non determina una deroga alla competenza funzionale del Tribunale adito per l'opposizione al decreto ingiuntivo, realizzandosi, invece, la connessione ex art. 36 c.p.c. (in tema Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18554 del 03/09/2007, Rv. 598798 - 01 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8466 del 1992);

- in relazione alle eccezioni ex art. 2467 c.c., in quanto contrapposte alle domande di parte opponente, tanto più dovendo rammentarsi come "La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, la quale fissa l'oggetto della causa, e non sulla scorta delle contestazioni sollevate dal convenuto in relazione agli elementi posti a fondamento della domanda, né in base all'indagine di merito che il giudice deve compiere per la decisione, poiché tale attività non assume alcun rilievo in ordine all'individuazione del giudice competente" (così Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16404 del 04/08/2005, Rv. 582773 - 01 e, in tal senso, *ex multis*, anche Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23074 del 22/10/2020, Rv. 659403 - 01).

2.3. Quanto all'osservanza dei termini di deposito ex art. 190 c.p.c., deve rilevarsi come questi ultimi, se correttamente calcolati, sono stati rispettati. Infatti, con provvedimento fuori udienza, emesso ex art. 127ter c.p.c., depositato il 05/07/2023 e (come suesposto) comunicato il 06/07/2023, il Giudicante ha



concesso "termine (decorrente dalla comunicazione contestuale a tutte le parti del presente provvedimento) di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e successivo termine di giorni 20 per le memorie di replica": ne consegue che i termini così abbreviati ex art. 190 c.p.c. decorrevano dalla data del 06/07/2023 e scadevano in data 26/07/2023 per le comparse conclusionali e (considerando la sospensione feriale) in data 15/09/2023 per le memorie di replica. Tali atti di parte, dunque, sono stati tempestivamente depositati.

3. Nel merito, assorbito dalla suesposta incompetenza l'esame delle domande di parte opposta e delle eccezioni sulla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, deve dunque passarsi al vaglio delle residue domande riconvenzionali dell'opponente, processualmente ammissibili alla luce della opportunità del *simultaneus processus* (secondo i principi, *ex multis*, di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 533 del 15/01/2020, Rv. 656570 - 01) per azioni sostanzialmente documentali tra le stesse parti.

3.1. È, anzitutto, fondata la domanda di condanna di parte opposta per l'importo capitale di € 19.520,00, quali compensi per i servizi di elaborazione dati e di adempimento fiscale svolti da parte opponente; su tale ammontare sono dovuti gli interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo. Invero, in relazione a tali crediti, parte opposta si limita ad eccepire l'asserita inesigibilità per postergazione ex art. 2467 c.c., ma la sussistenza degli elementi indicati nell'ultimo comma di tale disposizione non è stata compiutamente allegata e dimostrata, tanto più che, secondo la giurisprudenza, "La nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione, senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l'eventuale proposizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito"



(così Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 5017 del 31/01/2019, Rv. 652548 - 01), mentre, nel caso di specie, manca una obbligazione - segnatamente - restitutoria in capo all'opponente, circostanza non ex se smentita dall'asignificativo rilievo dell'attesa di parte opposta ad agire per il credito *de quo*.

3.2. È, altresì, fondata la domanda di condanna di parte opposta per l'importo capitale di € 136.727,11, pari al credito acquisito da parte opponente da Siderval s.p.a., a sua volta creditrice di parte opposta in ragione del contratto locatizio suesposto e dell'"Addebito per necrologi pubblicati su quotidiani" indicato a pag. 25 della citazione, oltre al successivo computo, compreso nel citato ammontare, degli interessi indicato a pag. 26 della citazione; sono, inoltre, dovuti gli ulteriori

- interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 su tale "Addebito" di € 835,76 dal 26/3/2010 (doc. 33 di parte opponente) e sino al soddisfo,

- in carenza di domanda o pattuizione degli interessi anatocistici, interessi (semplici) convenzionali, alla stregua dei doc. 38 di parte opponente e 16 di parte opposta, sull'ammontare capitale di € 100.000,00 (per le ragioni sottoindicate) dalla data (successiva all'importo già calcolato di € 136.727,11, e dunque) della domanda giudiziale del 12/10/2022 e sino al soddisfo.

3.2.1. Quanto al contratto locatizio ed al suesposto "Addebito", infatti,

- sono stati depositati il contratto locatizio e la sua modifica, rispettivamente doc. 30 e 31 di parte opponente, dalla sottoscrizione dell'ultimo dei quali si evince il consenso dei paciscenti anche al primo,

- è stata prodotta documentazione a suffragio delle relative registrazioni,

- anche in tema di rivalutazione, si ravvisa, nel contratto, il testuale rinvio all'art. 32 della L. n. 392 del 1978, cui si aggiunge l'osservazione di come non è stata specificatamente contestata l'allegazione di parte opponente in base alla quale "Siderval ha regolarmente comunicato ad Eureka l'aggiornamento del

canone in base alla variazione ISTAT" (pag. 14 della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., di parte opponente),

- non impatta ogni questione di validità o meno delle clausole in tema di durata del contratto locatizio, visto l'art. 1419, comma 2, c.c.,

- è stata prodotta la comunicazione di parte opposta, inviata a parte opponente, di cui al doc. 35 di quest'ultima, datata 13/4/2017, indicante la debenza per l'ammontare capitale di € 136.253,17,

- sono stati depositati i doc. 36 e 37 di parte opponente, rispettivamente proposta e accettazione dell'acquisto di tale credito, da parte dell'opponente, per il corrispettivo di € 100.000,00,

- non risulta specifica contestazione di parte opposta, circa *an e quantum* del citato "Addebito", salvo quanto sottoindicato sul diverso fronte dell'esigibilità e dell'art. 2467 c.c..

3.2.2. Emerge altresì dal doc. 38 di parte opponente e dal doc. 16 di parte opposta la pattuizione degli interessi computati nella misura incontestatamente calcolata da pag. 26 della citazione, non potendosi interpretare tale documentazione come una pattuizione da cui si evinca anche la riduzione dell'importo capitale del credito acquistato ad € 100.000,00, bensì ravvisandosi esclusivamente la volontaria parametrizzazione degli interessi pattuiti solo su quest'ultimo ammontare (come *ad abundantiam* confermato dall'indicazione espressa in alcune delle fatture del doc. 39 di parte opponente). Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe assumere una remissione del debito per l'eccedenza di capitale rispetto ad € 100.000,00, quando invece, rammentato come l'autonomia privata ben possa concludere un negozio di computo degli interessi su solo parte del capitale, ciò significherebbe giungere, in assenza di altri indici dirimenti, ad un esito confliggente con l'esigenza - giurisprudenzialmente confermata - di ravvisare "in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino (...) circostanze logicamente incompatibili con



la volontà di avvalersi del diritto di "credito" (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006, Rv. 589401 - 01).

3.2.3. Né osta alla condanna *de qua* l'eccezione di postergazione/inesigibilità ex art. 2467 c.c., sollevata da parte opposta. Anche a voler ignorare come "Nel procedimento di qualificazione del contratto, il giudice di merito non è vincolato dal "nomen iuris" che ad esso hanno attribuito le parti" (così, *ex multis*, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16342 del 20/11/2002, Rv. 558611 - 01) e come l'originario credito avesse scaturigine da una locazione (oltre che dall'incontestato rimborso del citato "Addebito"), di talché si dovrebbe ritenere dirimente la mancanza *ab origine* di un'obbligazione restitutoria dell'ammontare pecuniario corrisposto, trattandosi di negozi in cui la controprestazione a quella pecuniaria non ha ad oggetto denaro, in ogni caso non risultano specificatamente allegati - entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (sul punto, *ex multis*, Trib. Milano 23-5-2013 e Corte d'Appello di Milano 13-1-2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016 - 01, Tribunale Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020) - i presupposti dell'"eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento" sanciti dall'art. 2467 c.c., tanto più che tali elementi costitutivi devono sussistere "al momento della concessione del finanziamento ed a quello della richiesta di rimborso" (così Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 12994 del 15/05/2019, Rv. 654252 - 01), ed a nulla valendo in senso opposto la documentazione prodotta, in quanto "*la (...) produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum*" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)" (così Cass., ord. n. 24607 del 2017). Tale

onere di allegazione, del resto, non viene meno per la natura di eccezione in senso lato in capo a quella formulata ex art. 2467 c.c., inerendo quest'ultima disposizione ad un "fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento" (come indicato da Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 12994 del 15/05/2019, Rv. 654252 - 01), in quanto, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale più recente e maggiormente coerente con il principio generale "*iudex iuxta alligata et probata iudicare debet*", "la nozione di allegazione "in senso proprio", che è quella che qui rileva, si identifica con l'affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell'azione o [anche] dell'eccezione: essa individua [e, dunque, concerne] i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, sinteticamente definiti come fatti principali" (così Sez. U - , Sentenza n. 15895 del 13/06/2019, Rv. 654580 - 02, ripetuta da Cass., ord. n. 6058 del 2021).

3.3. Per quanto attiene ai crediti derivanti dai noleggi, indicati da pag. 26 a pag. 28 della citazione, deve condannarsi parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo capitale di €7.644,19, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo, trattandosi di crediti non contestati nell'an e nel *quantum*, ed eccependo parte opposta solo la loro asserita inesigibilità ex art. 2467 c.c., in merito alla quale è sufficiente richiamare quanto suesposto.

3.4. Deve essere, invece, rigettata la domanda di parte opponente per quanto attiene agli asseriti riaddebiti dei costi per la partecipazione ai corsi, indicati a pag. 27-28 della citazione e pari all'importo capitale complessivo di € 2.058,53. Infatti, quantunque parte opposta abbia prodotto, in replica, documentazione non pertinente in quanto di datazione anteriore alle relative fatture di cui ai doc. 43 e 44 di parte opponente, nondimeno resta una specifica contestazione della debenza da parte di EUREKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, a fronte della quale CALVI HOLDING S.P.A. non ha prodotto, né altrimenti provato (in osservanza di S.U., sent. n. 13533 del 2001) il titolo da cui



abbiano asserita scaturigine tali crediti nei confronti proprio dell'opposta.

3.5. Per quanto attiene al credito attinente alle voci retributive della dott.ssa Zatti, di cui a pag. 28-29 della citazione, deve essere accolta la relativa domanda di parte opponente e, dunque, condannarsi parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo capitale di € 6.383,78 (oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo), trattandosi di credito non contestato nell'an e nel quantum, ed eccependo parte opposta solo la sua asserita inesigibilità ex art. 2467 c.c., in merito alla quale è sufficiente richiamare quanto suesposto.

4. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte opposta e vanno poste a carico della stessa; dette spese si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, la nota spese depositata per i compensi, l'importo della domanda monitoria (alla luce dei principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14691 del 2015, in tema di domande riconvenzionali, nonché del minor importo di queste ultime), l'esigenza di liquidare anche la fase istruttoria pur in assenza di CTU o prove orali (stanti i principi di Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020, Rv. 659152 - 01 e di Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019), in € 406,50 per spese vive ed €11.268,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 4.253,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e ciò in ragione della natura sostanzialmente documentale della stessa), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione respinta, così provvede:



- 1) Dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 2159/2022 del Tribunale civile di Bergamo, essendo competente, per l'azione monitoria e le relative domande di EUREKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, non già il Tribunale adito, bensì il collegio arbitrale di cui all'art. 10 del contratto del 30/1/2015, di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio;
- 2) Accertato e dichiarato il diritto di CALVI HOLDING S.P.A. al pagamento degli importi di seguito indicati, condanna EUREKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE al pagamento, in favore di CALVI HOLDING S.P.A., delle somme di
 - € 19.520,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo,
 - € 136.727,11, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 sull'ammontare di € 835,76 dal 26/3/2010 e sino al soddisfo, ed oltre interessi convenzionali (alla stregua dei doc. 38 di CALVI HOLDING S.P.A. e 16 di EUREKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, nonché di quanto indicato in parte motiva) dalla data del 12/10/2022 e sino al soddisfo,
 - € 7.644,19, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo,
 - € 6.383,78, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 dalle singole scadenze al saldo;
- 3) Rigetta nel resto;
- 4) Condanna EUREKA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE al pagamento, in favore di CALVI HOLDING S.P.A., delle spese processuali, liquidate in € 406,50 per spese vive ed €11.268,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.

Bergamo, 16/09/2023

Il Giudice unico
dott. Tommaso Del Giudice